

Cassazione penale sez. VI - 28/05/2019, n. 48559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRONCI Andrea - Presidente -  
Dott. COSTANZO Angelo - rel. Consigliere -  
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -  
Dott. GIORGI Maria Silvia - Consigliere -  
Dott. ROSATI Martino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI POTENZA;

dalla parte civile:

D.L.A., nato a (OMISSIS);

nel procedimento a carico di:

F.R., nato a (OMISSIS);

G.R., nato a (OMISSIS);

P.R., nato a (OMISSIS);

S.M., nato a (OMISSIS);

inoltre:

COMUNE DI CORLETO PERTICARA;

avverso la sentenza del 17/07/2018 della CORTE APPELLO di POTENZA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSTANZO ANGELO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Dott. ORSI LUIGI che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

sentiti: **l'avv. RUSSILLO GERARDO**, in difesa della PC ricorrente

D.L.A., che si riporta ai motivi di ricorso e deposita

conclusioni e nota spese; l'avv. AGRESTI SILVIO quale sost. proc.  
dell'avv. AUTILIO ANTONIO in difesa del COMUNE DI CORLETO PERTICARA  
(responsabile civile), che si riporta alla memoria già depositata e  
chiede l'inammissibilità; l'avv. APPELLA PAOLO in difesa di  
G.R., che si riporta alla memoria già depositata e  
chiede  
l'inammissibilità del ricorso del PG e il rigetto del ricorso  
della  
PC; l'avv. TRIVIGNO FRANCO in difesa di S.M.  
che  
chiede la conferma della sentenza impugnata; l'avv. BELLACOSA  
MAURIZIO in difesa di F.R. e P.R. che  
chiede  
l'inammissibilità o in subordine il rigetto.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 518/2018 del 17/07/2018, la Corte d'appello di Potenza, riformando la decisione del Tribunale di Potenza ha assolto F.R. e P.R. (dirigenti della TOTAL), G.R. ingegnere convenzionato con la TOTAL Italia e S.M. (responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Corleto Porticara, autorità espropriante) dal reato ex art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 2, artt. 56 e 317 c.p. (capo D) loro ascritto con l'accusa di avere tentato di costringere L.D.M. e D.L.A. a cedere i loro fondi alla TOTAL (promotrice e beneficiaria della espropriazione per la realizzazione del centro per il trattamento degli idrocarburi "(OMISSIS)") a prezzi assai inferiori a quelli di mercato con la minaccia della determinazione di una indennità di esproprio ancora inferiore da parte dell'ufficio tecnico del Comune.
2. Nel ricorso della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza si chiede annullarsi la sentenza deducendo vizio della motivazione per avere fondato l'assoluzione solo su parte delle conversazioni fra i rappresentanti della TOTAL e l'ingegnere S., trascurando, inoltre, le deposizioni della parte civile

D.L.A. e dell'ingegnere Sm.An. e la documentazione menzionata nella sentenza (p. 231).

3. Nel ricorso della parte civile D.L.A. si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) motivazione apparente perchè fondata su valutazioni non afferenti ai dati normativi richiamati, trascurando che S. si accordò con i dirigenti e il consulente della TOTAL per fissare una indennità provvisoria di esproprio così bassa da indurre le persone offese a accettare l'accordo proposto dalla TOTAL sulla base di un prezzo di vendita dei terreni inferiore a quello di mercato; b) vizio della motivazione fondata su una valutazione frammentaria delle prove, concentratasi solo su alcuni contenuti delle conversazioni intercettate (nel ricorso ne sono riportati ampi stralci: pp. 613) erroneamente valutati in contrasto con la ricostruzione che ha condotto il Tribunale a condannare gli imputati; c) omessa motivazione rafforzata della sentenza della Corte di appello, che non ha confutato la motivazione della sentenza di primo grado e ha anche trascurato di valutare le testimonianze acquisite e la prima bozza della relazione di stima con annotazioni scritte a mano dal consulente della TOTAL e poi riversate nella versione definitiva redatta da S. (p. 16 ss. con allegati).

4. Nelle note difensive presentate dal difensore di fiducia di G. si osserva che correttamente la Corte di appello ha escluso un preventivo accordo fra i funzionari della TOTAL e S. per determinare il valore di esproprio dei terreni e che il ricorso del Procuratore generale è generico e non allega l'integrale contenuto degli atti che assume travisati; si evidenzia che le telefonate considerate nella prospettazione accusatoria e la delibera di stima dell'indennità adotta da C. sono successive al fallimento della trattativa (estate 2007) fra i funzionari della TOTAL e D.L. e che questo contrasta con l'esistenza di un accordo preventivo.

5. Nella memoria difensiva congiunta presentata dai difensori di F. e di P. si deduce che il ricorso del Procuratore generale è generico e che, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte di appello ha valutato le dichiarazioni dell'ingegnere Sm. e della parte civile D.L. considerando che il primo aveva attribuito ai fondi un valore esorbitante. Inoltre, si deduce che il primo motivo del ricorso della parte civile non evidenzia una manifesta illogicità della motivazione, il secondo trascura che la sentenza impugnata recepisce le prospettazioni della memoria difensiva prodotta in appello e fondata su una compiuta ricostruzione delle conversazioni intercettate (p. 8-12) e il terzo motivo non illustra la rilevanza degli elementi di

valutazione che sarebbero stati pretermessi e trascura che le annotazioni sulla minuta della relazione di stima del valore dei fondi semplicemente riportano quanto avvenuto in una legittima riunione davanti alla Giunta municipale e ai tecnici delle parti, mentre - quanto alla necessità di una motivazione rafforzata - non considera che la riforma di una sentenza di condanna è giustificata dalla validità di una plausibile ricostruzione alternativa del fatto. Si evidenzia, inoltre, che nei ricorsi risulta generica la valutazione delle posizioni individuali e si rimarca che F. ha negato di essere l'interlocutore della conversazione intercettata con n. 113 del 19/19/2007.

6. Nella memoria difensiva depositata (il 23/05/2019) dal Comune di Corleto Perticara si chiede che il ricorso della Procura generale presso la Corte di appello di Potenza sia dichiarato comunque, manifestamente infondato perchè la motivazione della sentenza impugnata ha colto i dati centrali della vicenda mostrando anche di avere valutato l'intero compendio probatorio.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve, anzitutto, ribadirsi - con riferimento alla prima parte del terzo motivo di ricorso della parte civile - che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado ha l'obbligo di fornire, con una motivazione puntuale e adeguata, una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata.

La disposizione che ha introdotto il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio vale nel caso della pronuncia di una sentenza di condanna ex art. 533 c.p.p., mentre dall'art. 530 c.p.p., che disciplina la decisione assolutoria, emerge un criterio di giudizio opposto: è la condanna che deve intervenire al di là di ogni ragionevole dubbio, non - invece - l'assoluzione, possibile anche ex art. 530 c.p.p., comma 2.

Ne deriva, che - mentre quando riforma la sentenza di assoluzione, il giudice d'appello deve argomentare circa la ricostruzione che approva la ipotesi accusatoria come l'unica al di là di ogni ragionevole dubbio - nel caso di riforma della sentenza di condanna il giudice d'appello può limitarsi a giustificare ricostruzioni alternative del fatto che siano plausibili nella fattispecie concreta e ancorate alle risultanze processuali, confutando in modo specifico e completo i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e dando conto delle

ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, P.M., p.c., Musumeci ed altri, Rv. 191229).

2. Nel caso in esame, la argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata si incentra essenzialmente sull'esame di alcune conversazioni intercettate valutandone i contenuti come incompatibili con la sussistenza di un accordo fra i rappresentanti della TOTAL e S. nei termini descritti nella imputazione, rilevando che i primi esprimono insofferenza per l'inerzia dell'architetto S. e del Comune e minacciano di recedere dalla convenzione stipulata con il Comune (p. 12) e osservando che le deduzioni degli appellanti sono fondate perchè il Tribunale ha adottato una erronea interpretazione delle intercettazioni telefoniche mentre le conversazioni si inseriscono "nell'ambito di un legittimo contraddittorio" fra i rappresentanti della TOTAL e l'ufficio tecnico del Comune (p. 11).

In questo modo, la sentenza assolutoria si concentra su un segmento della ricostruzione della vicenda che merita di essere valutato, ma nel contesto del complesso dei dati acquisiti, e che non risulta risolutivo, di per sè, per intendere l'andamento dei fatti e i rapporti fra gli imputati, perchè va inserito nel contesto complessivo dei dati acquisiti al processo e più estesamente considerati nella sentenza di primo grado.

Limitandosi a ritenere "fondate le doglianze formulate dagli appellanti in relazione alla erronea interpretazione delle intercettazioni richiamate nella sentenza di primo grado" (p. 10) - senza peraltro neanche richiamarne i contenuti - la sentenza impugnata manca di confrontarsi, in modo autonomo e specifico, con la prima sentenza nella sua interezza. Infatti, non basta assumere, conclusivamente che l'interpretazione delle conversazioni intercettate adottata nella prima sentenza (nel cui testo, peraltro, sono ampiamente interpolate e dalla stessa commentate) è erronea senza averne prima vagliato, seppure sommariamente, i contenuti e spiegato le ragioni per le quali da questi non sono desumibili condotte illecite ma soltanto interlocuzioni, ordinatamente spiegabili "nell'ambito di un legittimo contraddittorio pertinente agli sviluppi di una procedura espropriativa".

Quel che la sentenza impugnata traslascia di considerare adeguatamente è che i brani che essa valorizza costituiscono solo una parte delle conversazioni intercettate e poste a base della sentenza che ha riformato.

Ne deriva che è necessario un nuovo giudizio che esamini complessivamente le conversazioni intercettate e la loro collocazione temporale nello sviluppo della vicenda che ha dato origine alle imputazioni e che raffronti con i loro contenuti la argomentazione su cui la sentenza ha fondato la decisione assolutoria.

Questa disamina non può essere elusa, perchè è necessario che sia valutata la totalità delle acquisizioni istruttorie, e che di questa valutazione la sentenza di riforma dia adeguatamente conto.

In particolare, nel caso in esame, una compiuta valutazione della vicenda non può prescindere dai plurimi elementi analiticamente indicati nel ricorso della Procura generale e, invece, ignorati dalla Corte di appello, fra i quali, in primo luogo, il rinvenimento di una bozza delle relazioni di stima di C. con le annotazioni che la sentenza di primo grado (p. 231) assume riconducibili all'avvocato consulente della TOTAL.

Pertanto, si rende necessario annullare la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio che colmi le carenze argomentative segnalate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019